

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón

(Cause riunite C-236/16 e C-237/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell'ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)

(2018/C 211/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuta: Diputación General de Aragón

Dispositivo

- 1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un'imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
- 2) Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m² e a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2 000 m². Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l'edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobili negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull'ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — MP / Secretary of State for the Home Department

(Causa C-353/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica d'asilo — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 4 — Direttiva 2004/83/CE — Articolo 2, lettera e) — Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Rischio di danno grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine — Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine)

(2018/C 211/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: MP

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Dispositivo

L'articolo 2, lettera e), e l'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 326 del 5.9.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners

(Causa C-34/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Assistenza reciproca in materia di recupero crediti — Direttiva 2010/24/UE — Articolo 14 — Diritto a un ricorso effettivo — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Possibilità per l'autorità adita di rifiutare l'assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente)

(2018/C 211/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Eamonn Donnellan

Convenuti: The Revenue Commissioners

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'autorità di uno Stato membro rifiuti l'esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, come quello oggetto del procedimento principale, sulla base del rilievo che la decisione che infligge tale sanzione non è stata correttamente notificata all'interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata alla succitata autorità in applicazione di detta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.